

AUTORITÀ A.T.O. N. 4 “Lazio Meridionale — Latina”

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

(ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 e dell'articolo 8 della legge regionale 22 gennaio 1996 n. 6).

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE REP. N. 20257 DEL 2 Agosto 2002

L'anno duemila--- il giorno ----- del mese di -----presso gli uffici della Provincia, siti in via Costa n.1

TRA

Il Presidente della Provincia di Latina Armando Cusani, in rappresentanza dell'Autorità dell'Ambito Ottimale N.4 – Lazio Meridionale – Latina, più oltre denominata AUTORITA' DI AMBITO, costituita tra i Comuni di: Amaseno (FR), Giuliano di Roma (FR), Vallecorsa (FR), Villa Santo Stefano (FR), Aprilia (LT), Bassiano (LT), Castelforte (LT), Cisterna di Latina (LT), Cori (LT), Fondi (LT), Formia (LT), Gaeta (LT), Itri (LT), Latina (LT), Lenola (LT), Maenza (LT), Minturno (LT), Monte S. Biagio (LT), Norma (LT), Pontinia (LT), Ponza (LT), Priverno (LT), Prossedi (LT), Rocca Massima (LT), Roccagorga (LT), Roccasecca dei Volsci (LT), S. Felice Circeo (LT), Sabaudia (LT), Sermoneta (LT), Sezze (LT), Sonnino (LT), Sperlonga (LT), Spigno Saturnia (LT), SS. Cosma e Damiano (LT), Terracina (LT), Ventotene (LT), Anzio (RM) e Nettuno (RM), tutti ricompresi nell'Ambito Territoriale Ottimale N. 4, così come individuato dall'articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1996 n. 6, e le Province di Latina, Frosinone e Roma, il quale interviene al presente atto in forza di delega conferita con l'art. 18 della Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti tra gli Enti Locali sopra indicati, e in esecuzione dell'Atto della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'A.T.O. 4 – Lazio Meridionale – Latina del 16 aprile 2004, n.4

E

la Società ACQUALATINA S.P.A. con sede in Latina, Centro Commerciale Latinafiori, Torre 10 Mimose, V.le P.L. Nervi, iscritta al Registro delle Imprese di Latina, R.E.A. 146544, Partita IVA e Codice Fiscale 02111020596, rappresentata da -----, Amministratore delegato, più oltre denominata Gestore, di

seguito L'AUTORITA' DI AMBITO e il Gestore singolarmente denominati anche "Parte" o congiuntamente le "Parti"

PREMESSO CHE

in data 2 agosto 2002, le **Parti** hanno stipulato la convenzione per l'affidamento al Gestore della gestione del servizio idrico integrato (di seguito la "Convenzione", giusta repertorio del Segretario Generale della Provincia di Latina n. 20257 del 2 agosto 2002.

L'articolo 17 bis della Convenzione dispone che "i termini e le condizioni dell'affidamento di cui alla presente convenzione dovranno sempre assicurare l'equilibrio economico-finanziario del **Gestore** per l'intera durata della convenzione stessa", per cui, si è provveduto, nel tempo, in esecuzione di deliberazioni della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti, a meglio definire le condizioni di affidamento; con deliberazione della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 4 Lazio Meridionale n. 4 del 3 dicembre 2003 è stata approvata la modifica degli artt. 12 e 13 della Convenzione di Cooperazione, con deliberazione della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'Ato 4 Lazio Meridionale – Latina n. 6 del 14 luglio 2006 sono stati approvati i seguenti documenti, in sostituzione dei precedenti approvati con deliberazione della stessa Conferenza n. 1 del 9 aprile 2002:

- Convenzione di Gestione
- Piano composto da: Programma degli interventi, Piano economico finanziario trentennale (Stato patrimoniale; Conto economico; Flussi di cassa), Piano tariffario trentennale; Modello gestionale e organizzativo; Disciplinare tecnico; Regolamento di utenza.

CONSIDERATO

- Che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3 ter, della Legge Regionale 22 gennaio 1996, n. 6, come modificata dall'art. 8 della Legge Regionale 16 febbraio 2000, n. 12, le decisioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti, con le maggioranze previste dalle convenzioni di cooperazione, e la gestione del servizio idrico integrato, sono definitive ed immediatamente operative;

- che, pertanto, in esecuzione della deliberazione della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 4 – Latina n. 6 del 14 luglio 2006, le parti, così come costituite, per ulteriore chiarezza dei termini e delle condizioni di affidamento, intendono concordare con il presente atto il testo coordinato della Convenzione, approvata con la deliberazione della stessa Conferenza n. 1 del 9 aprile 2002, comprensivo delle modifiche introdotte dalle citate deliberazioni n. 4 del 3 dicembre 2003, e n.6 del 14 luglio 2006, ferma restando la durata dell'affidamento, nonché il contenuto della suddetta Convenzione iniziale, rep. N. 20257 del 2 agosto 2002, e dei documenti ad essa allegati, per quanto non modificati.

Le Parti concordano di allegare materialmente al presente atto unicamente i documenti approvati con modifiche dalle più volte citate deliberazioni n. 4 del 3 dicembre 2003 e n. 6 del 14 luglio 2006.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

TITOLO I - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Articolo 1- Affidamento del Servizio Idrico Integrato

1. L'AUTORITA' DI AMBITO affida al GESTORE, che accetta, la gestione del Servizio Idrico Integrato nell'A.T.O. 4, alle condizioni indicate negli articoli seguenti.
2. Per l'esecuzione del Servizio, l'AUTORITA' DI AMBITO affida in concessione d'uso, per la durata della presente convenzione, le opere, gli impianti e le canalizzazioni di cui al successivo articolo 19.
3. La gestione del Servizio è affidata in via esclusiva al GESTORE per la durata prevista dalla presente convenzione, e verrà svolta secondo le modalità descritte nel PIANO, ed ogni altra previsione della presente convenzione.

Articolo 2- Divieto di sub-affidamento anche parziale del Servizio

1. E' fatto divieto al GESTORE di affidare anche in parte, il Servizio Idrico Integrato a terzi.

Articolo 3- Modalità di affidamento da parte del GESTORE di attività comprese nel Servizio

1. Il GESTORE ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità del risultato, potrà avvalersi per la esecuzione di singole attività previste nella gestione del S.I.I. di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici per l'esecuzione di opere, di servizi e di forniture.
2. Il GESTORE nei contratti posti in essere ai sensi del precedente comma, dovrà espressamente prevedere che i diritti di terzi nascenti da tali contratti decadranno con la risoluzione o la decadenza della presente convenzione e che, successivamente tali diritti potranno essere rinegoziati dall'AUTORITÀ DI AMBITO o dal soggetto cui sarà affidata la gestione.

TITOLO II – OGGETTO E DURATA

Articolo 4- Descrizione del Servizio

1. Il GESTORE dovrà garantire i servizi pubblici di captazione adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, necessarie alla popolazione residente ed ai Consorzi A.S.I. presenti nell'A.T.O. N.4, servizi meglio descritti nel capitolo 1 del DISCIPLINARE.
2. Per la alimentazione del Servizio sono affidate al GESTORE le fonti di approvvigionamento specificate nella ricognizione delle opere e degli impianti (di seguito la "Ricognizione") di cui all'Allegato B).
3. Potranno inoltre essere affidate al GESTORE ad integrazione e/o in sostituzione delle fonti suindicate quelle individuate con le modalità e alle Condizioni di cui il capitolo 2 del DISCIPLINARE.
4. Il GESTORE, secondo le previsioni in tal senso del PIANO e nel quadro della normativa vigente, può acquisire acqua da terzi
5. Il GESTORE dovrà inoltre svolgere le attività di gestione delle reti di collettamento e impianti di sollevamento delle acque meteoriche — manutenzione ordinaria programmata così come meglio

descritte nel capitolo 3 del DISCIPLINARE, ai sensi e con le modalità di cui al successivo articolo 10.

Articolo 5- Area di intervento

1. Il GESTORE dovrà garantire la gestione dei servizi indicati, per il territorio comunale dei comuni ricompresi nell'A.T.O. N. 4 e nei comprensori A.S.I. Per il Comune di Sezze il Gestore dovrà garantire la sola captazione e adduzione dall'impianto di "Sardellane", mentre per il Comune di Sabaudia il Gestore dovrà garantire l'intero ciclo dell'acqua ad esclusione della distribuzione idrica. La gestione del S.I.I. in tali comuni sarà affidata al Gestore alla scadenza delle convenzioni di ACQUE POTABILI S.P.A e COSTRUZIONI DONDI S.P.A.
2. Qualora, ai sensi dell'articolo 3 della LR. 6/96, variasse la delimitazione dell'A.T.O N. 4, le parti concorderanno le variazioni al PIANO con le conseguenti variazioni della tariffa, nel rispetto dei criteri adottati per la redazione del PIANO, secondo le modalità di cui ai successivi articolo 18, e 30 ter; le parti si attiveranno fin dalla proposta della Giunta Regionale prevista dal comma 2 del citato articolo 3, per una preventiva analisi e valutazione degli effetti sul PIANO dei contenuti della proposta stessa.
3. Come specificato nel PIANO, il S.I.I. dell'A.T.O N. 4 interferisce con l'A.T.O. N. 5, Lazio Meridionale — FROSINONE e con l'A.T.O N. 2 Lazio Centrale — ROMA. Il GESTORE pertanto si impegna al rispetto delle previsioni della Legge Regionale n. 6/96 sulla regolazione delle interferenze tra Ambiti Territoriali Ottimali.

Articolo 6- Livelli di servizio e riduzione delle perdite

1. Il Gestore prende atto che i livelli dei servizi affidati sono attualmente quelli descritti nel capitolo 4 del DISCIPLINARE.
2. Il Gestore si impegna a garantire i livelli di servizio previsti nel PIANO e riportati nel capitolo 5 del DISCIPLINARE nei termini e con le modalità ivi definite; il raggiungimento nei termini previsti di tali livelli è presupposto per le variazioni di tariffa previste al successivo art. 12.3. Il GESTORE si impegna a garantire i livelli di servizio previsti nel PIANO, nei tempi e con le modalità ivi indicati.

4. In ogni caso dovranno essere garantiti i livelli minimi di servizio concordati con l'A.T.O. N. 4. Per quanto attiene alla qualità delle acque potabili, si fa espresso riferimento al D. Lgs. 31/2001 e successive integrazioni e modificazioni. Per quanto attiene alla qualità delle acque reflue, si fa espresso riferimento al D. Lgs. n. 152/2006 e successive integrazioni e modificazioni. Le informazioni dei sistemi di monitoraggio e controllo delle reti idriche, fognarie e depurative e dei sistemi di telecontrollo e del servizio di ricerca perdite, e le relative statistiche gestionali saranno rese disponibili attraverso il sistema informativo di controllo globale in tempo reale alla Segreteria Tecnico Operativa a cura del GESTORE

5. Il GESTORE procederà alla specifica campagna di ricerca delle perdite, di cui al Decreto Ministeriale 8 gennaio 1997 n. 99, secondo i tempi e le modalità di cui al capitolo I del DISCIPLINARE con gli interventi di adeguamento degli impianti e reti esistenti i cui tempi, modalità e oneri sono indicati al capitolo 17 del DISCIPLINARE

Articolo 7- Modalità di esecuzione della gestione del Servizio Idrico Integrato

- Il GESTORE si impegna a condurre la gestione del Servizio secondo il modello gestionale previsto nel PIANO e meglio definito nel DISCIPLINARE TECNICO. Il GESTORE nell'ambito delle previsioni del precedente comma e nel rispetto di quanto previsto nel presente atto, organizzerà in piena autonomia le risorse necessarie al Servizio, rimanendo responsabile della erogazione delle prestazioni definite.

Articolo 8- Soggetti titolari di concessioni di servizi

1. Il GESTORE prende atto che l'attività ed i servizi inerenti al S.I.I., così come descritti nel capitolo 7 del DISCIPLINARE saranno svolti dai seguenti soggetti privati, titolari di concessioni di pubblici servizi:

- a— COSTRUZIONI DONDI S.P.A.: Servizio Idrico Integrato nel comune di Sezze, esclusa la captazione e adduzione da "Sardellane"
- b — ACQUE POTABILI S.P.A.: distribuzione idrica nel comune di Sabaudia.

Alla scadenza delle citate concessioni, beni ed impianti utilizzati per i servizi come sopra descritti, saranno affidati dagli Enti locali titolari al GESTORE, secondo le modalità previste nel capitolo 8 del DISCIPLINARE.

2. Le modalità di coordinamento, collaborazione tecnica ed operativa, tra il GESTORE ed i soggetti sopra nominati sono definite nel capitolo 9 del DISCIPLINARE e saranno regolate da apposita Convenzione.

3. Il GESTORE si impegna pertanto a svolgere la sua attività favorendo ogni forma di collaborazione con detti soggetti, al fine di assicurare una gestione del Servizio improntata a metodologie di forte integrazione.

4. Il GESTORE garantisce il subentro nelle attività dei soggetti di cui al primo comma del presente articolo nei tempi previsti nel capitolo 10 del DISCIPLINARE; si rende inoltre disponibile in tal senso anche in caso di cessazione di tali attività in tempi anticipati rispetto alle previsioni. Tali ultimi eventi saranno presupposto di aggiornamento del PIANO e conseguente variazione della tariffa, ai sensi del successivo articolo 18 e articolo 30 ter.

Articolo 9- Regolamento di utenza, Carta dei servizi ed informazione al pubblico e agli utenti

1. Il rapporto tra il GESTORE e gli utenti è regolato dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato allegato sotto la lettera D) nel quale, sono dettagliatamente descritte tutte le modalità e condizioni tecniche, contrattuali ed economiche alle quali il GESTORE è impegnato a fornire i servizi agli utenti che ne facciano richiesta, nonché le modalità di composizione dell'eventuale contenzioso.
2. Il Regolamento del Servizio Idrico Integrato è periodicamente aggiornato, in accordo tra le parti.
3. Al fine di favorire un rapporto equilibrato con l'utenza il GESTORE assicura la massima diffusione della Carta dei Servizi, allegata sotto la lettera E). La conoscenza sarà garantita contenendo al massimo gli aggravii di costo per l'utenza.
4. Nella Carta dei servizi sono illustrati, in forma chiara, le modalità, i criteri e i livelli di qualità dei servizi erogati che il GESTORE si impegna a garantire, i rimborsi dovuti all'utente per le inosservanze di tali previsioni, i tempi di risposta scritta ai reclami nonché gli orari e modalità di relazione con il pubblico.

5. La Carta dei Servizi verrà aggiornata, su indicazione dell'AUTORITÀ DI AMBITO, per adeguarla all'innalzamento dei livelli di servizio previsti nel PIANO e per renderne l'uso più agevole da parte degli utenti.

Articolo 10- Ulteriori servizi

1. Il GESTORE al fine di garantire efficienza ed unitarietà del Servizio, si impegna, su richiesta dell'AUTORITÀ DI AMBITO o su sua proposta accettata dall'AUTORITÀ DI AMBITO, ad eseguire i servizi non ricompresi tra quelli ad esso affidati con il presente atto ma connessi od accessori al SII, che si rendessero necessari per cause impreviste o permettessero un miglioramento dei servizi ad esso affidati.
2. Le modalità ed i compensi dei servizi, richiesti ai sensi del comma precedente, verranno preventivamente concordati tra le parti, adottando per i servizi connessi al S.I.I., e per quanto possibile per le altre tipologie di servizi accessori, le modalità di determinazione degli interventi e del compenso utilizzate per il presente atto, fermo restando che tali servizi accessori non devono incidere negativamente sull'equilibrio economico-finanziario del Gestore.
3. Il GESTORE ha facoltà di svolgere servizi per conto di terzi, purché dette attività, delle quali dovrà tenere una contabilità separata da quella relativa alle attività del Servizio Idrico Integrato, non pregiudichino l'ottimale svolgimento del S.I.I. e/o determinino maggiori costi per gli utenti del Servizio e comunque non distolgano in maniera rilevante e senza apprezzabili ritorni di utilità, mezzi e risorse della gestione dei servizi a favore dei comuni dell'A.T.O. N. 4; il rispetto di tali condizioni dovrà essere espressamente incluso nella certificazione di cui al successivo articolo 27.
4. Per le attività di cui al comma precedente il GESTORE non può utilizzare strutture, opere, aree ed impianti afferenti al Servizio, salvo espressa autorizzazione dell'AUTORITÀ DI AMBITO, che contestualmente definisca le modalità e le condizioni tecniche ed economiche dell'utilizzo autorizzato, fatta eccezione per i servizi già previsti nel PIANO.

Articolo 11- Durata

1. La presente convenzione ha la durata di anni 30 (trenta), a partire dalla data della sua sottoscrizione

2. Se per qualsivoglia motivo, anche indipendente dalla volontà dell'AUTORITA' DI AMBITO e anche per effetto dell'applicazione di leggi vigenti o per effetto del sopravvenire di nuove disposizioni normative o di nuove interpretazioni delle norme esistenti, l'affidamento al Gestore del Servizio dovesse avere una durata inferiore a quella di cui al precedente comma, le Parti dovranno rivedere il PIANO con particolare riferimento al programma degli interventi, al piano economico finanziario, e al piano tariffario al fine di ripristinare l'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa.

TITOLO III – COMPENSO

Articolo 12- Tariffa

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio Idrico Integrato così come descritto al precedente articolo 4, comma 1.
2. Le tariffe e la relativa articolazione, sono state approvate dall'AUTQIRITA' DI AMBITO e determinate nel PIANO secondo le disposizioni dell'articolo 13 della L. 36/94 e del Metodo normalizzato di cui al Decreto Ministro dei Lavori Pubblici del 1 agosto 1996, più oltre denominato METODO, con particolare riferimento al Programma degli interventi, e connesso Piano finanziario; il tutto come meglio riportato al capitolo 12 del DISCIPLINARE
3. La tariffa verrà articolata per i primi tre anni come previsto nel capitolo E7 del PIANO (Proposta di Piano Tariffario per i primi 6 anni).

La tariffa reale media per il primo triennio è la seguente:

- 1° esercizio € 0,869197 /mc, pari a £ 1.683 /mc;
- 2° esercizio € 0,907415 /mc, pari a £ 1.757/mc;
- 3° esercizio € 0,926524 /mc, pari a £ 1.794 ./mc;

Gli importi sopra esposti verranno adeguati, medio tempore, all'inflazione verificatasi a decorrere dall'inizio di efficacia dell'offerta.

4. Per gli anni successivi al primo le tariffe varieranno, con decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno, con l'applicazione del tasso di inflazione programmato più il recupero della differenza tra l'inflazione programmata e quella reale dell'anno precedente ed il coefficiente K del limite di prezzo, secondo il disposto degli articoli 1 e 5 del METODO.

5. Il coefficiente K, di limite di prezzo, di cui al precedente comma, è fissato per i primi dodici anni come segue:

- 1 esercizio 36,84 %
- 2 esercizio. 3,76 %;
- 3 esercizio: 4,50 %
- 4 esercizio 2,95 %
- 5 esercizio 3,25 %
- 6 esercizio 3,61 %
- 7-12 esercizio 5,00 %

Per i restanti anni, sino al trentesimo, valgono le proiezioni contenute nel PIANO.

Il Gestore applicherà automaticamente, a partire dal quarto esercizio, gli incrementi di cui al presente comma, ed applicherà altresì automaticamente le eventuali riduzioni di tariffa a partire dal settimo anno, come meglio precisato al capitolo 12 del Disciplinare Tecnico, previa comunicazione all'AUTORITA' DI AMBITO e pubblicazione sul BURL.

6. Al fine di determinare la entità della riduzione dei costi operativi, secondo le indicazioni dell'articolo 6 del METODO, le parti convengono che il costo operativo iniziale è di € 29.251 .085,85, pari a £ 56.638.000.000, e su di esso è applicata una riduzione dello 0,50%, che si incrementa per gli anni successivi, come da PIANO. Tale percentuale verrà computata sui costi operativi reali dell'esercizio precedente e rimarrà costante, ove dovessero permanere le condizioni per cui viene applicata. Il costo suddetto verrà adeguato, medio tempore, all'inflazione verificatasi a decorrere dall'inizio di efficacia dell'offerta.

7. L'AUTORITA' DI AMBITO aggiorna le tariffe a seguito di:

- disposizioni legislative che modifichino le prescrizioni relative ai livelli di qualità del prodotto e del Servizio o ove siano disposte variazioni al METODO;
- alle verifiche triennali di cui il punto 8 dell'articolo 8 del METODO;
- al verificarsi di significativi scostamenti, di cui in particolare quelli previsti nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 8 del METODO, tra le previsioni del PIANO e l'andamento reale della gestione
- variazioni delle previsioni del PIANO che comportino l'adeguamento del PIANO stesso ai sensi del successivo articolo 18, e 30 ter.

Omissis. 9. Le parti convengono, come prescritto dal comma 2 dell'articolo 154 del D. Lgs. 152/2006, che la quantificazione e la valutazione degli elementi e dei costi che compongono le voci necessarie alla determinazione e le successive variazioni della tariffa dovranno essere sempre effettuate con criteri idonei a garantire il raggiungimento ed il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione di cui alla presente convenzione; in particolare il GESTORE dichiara che le singole voci previste nel Programma degli interventi, contenuto nel PIANO, per investimenti, per adeguamenti e per manutenzioni, sono ripartiti conformemente al PIANO fino alla scadenza dell'affidamento della gestione di cui il presente atto.

10. Il GESTORE dovrà informare l'utenza delle variazioni tariffarie, in maniera chiara e tempestiva, con particolare riguardo agli aumenti di tariffa e alle variazioni determinate da azioni volte ad ottenere il risparmio delle risorse ed il miglioramento del SII.

Articolo 13- Canone di concessione per i beni affidati al Gestore

1. Il Gestore corrisponderà annualmente, negli ammontari del PIANO ed eventuali successive modifiche, all'AUTORITÀ DI AMBITO il canone di concessione per le opere e beni affidati ai sensi del successivo articolo 19.

2. Il canone dovrà essere versato, entro 15 giorni dalla approvazione da parte del Gestore del bilancio dello stesso relativo all'esercizio nel corso del quale è maturato, secondo le modalità indicate dall'AUTORITA' DI AMBITO.

3. Il GESTORE corrisponderà il canone di concessione per i servizi ricevuti dalle opere di bonifica, nell'ammontare determinato ai sensi - delle seguenti convenzioni:

- Convenzione ATO4 - Consorzio di Bonifica Agro Pontino, allegata alla voce F;
- Convenzione ATO4 - Consorzio di Bonifica di Pratica di mare, allegata alla voce G;
- Convenzione ATO4 - Consorzio di Bonifica Fondi e Monte S. Biagio, allegata alla voce H.

4. Omissis. **Articolo 14- Modalità di riscossione della tariffa**

1. La tariffa è riscossa, previa fatturazione, dal GESTORE, con le modalità e la periodicità previste nel capitolo 13 del DISCIPLINARE.

2. Il GESTORE potrà richiedere per ogni nuova utenza i depositi cauzionali così come previsto nel capitolo 14 del DISCIPLINARE.

Articolo 15- Fondo speciale impianti di depurazione

Omissis.

Articolo 16- Modalità di riparto dei corrispettivi con i soggetti gestori tutelati:

Ai sensi del primo comma dell'articolo 156 del D. Lgs. 152/2006, per le utenze servite dal servizio di acquedotto nei comuni in cui il servizio è svolto da soggetti privati tutelati, la tariffa è riscossa dai suddetti soggetti privati tutelati, che opereranno con i criteri previsti al precedente articolo 14 e con le modalità e i termini previsti nel DISCIPLINARE.

Articolo 17- Quota di tariffa per i costi di gestione delle aree di salva guardia

1. Nelle more della conclusione delle istruttorie per la individuazione delle aree di salvaguardia delle fonti di approvvigionamento idrico situate nell'ATO 4 e di quelle utilizzate dall'AUTORITÀ D'AMBITO ma situate in altri ambiti contermini, il GESTORE si impegna a concorrere ai costi di gestione di dette aree.

2. La determinazione della quota di tariffa relativa a tali oneri viene pertanto rinviata alla conclusione del procedimento di individuazione delle aree medesime.

Omissis.

TITOLO IV - OPERE ED IMPIANTI

Articolo 18 - Attuazione del PIANO; Programma degli interventi; aggiornamento del PIANO

1. Il GESTORE dà atto che nel PIANO, l'AUTORITÀ DI AMBITO ha approvato, coerentemente agli obiettivi qualitativi e quantitativi e alle modalità del Servizio, le opere, gli impianti e gli interventi sull'attuale sistema infrastrutturale del SII, utili e necessari al raggiungimento di detti obiettivi; questi ultimi sono dettagliati nel Programma degli interventi, contenuto nel PIANO stesso e saranno realizzati con le modalità e le risorse descritte nel capitolo 17 del DISCIPLINARE.

2. Le previsioni del PIANO, a seguito delle verifiche previste nel capitolo 18 del DISCIPLINARE saranno adeguate alle variazioni delle esigenze della popolazione, degli obiettivi posti anche in applicazione di innovazioni normative nazionali e regionali, all'evoluzione tecnologica e gestionale dei servizi affidati, alla necessità di procedere ad adeguamenti delle reti, impianti ed attrezzature alle norme vigenti e sopravvenute che non siano stati previsti nel PIANO, nonché ai fatti naturali od imprevedibili; tali variazioni determineranno, coerentemente ai criteri indicati nel precedente articolo 12 e nel capitolo 12 del

DISCIPLINARE, la ridefinizione delle modalità di esecuzione del Servizio e quindi della Convenzione del PIANO e della tariffa.

3. Il GESTORE dovrà proporre, in sede di aggiornamento del PIANO, tutte le innovazioni utili al miglioramento dell'equilibrio economico finanziario della gestione del S.I.I. e/o capaci di produrre riduzioni della tariffa.

4. Il GESTORE è comunque tenuto, in ogni caso, ad adeguare le attività e le opere affidate con il presente atto alle disposizioni normative vigenti e a quelle che venissero emanate successivamente all'affidamento dei beni, nei termini da esse previsti; ove necessario il GESTORE comunicherà all'AUTORITÀ DI AMBITO la necessità di aggiornamento del PIANO, ai sensi del comma 2, determinata dall'applicazione di dette norme.

Omissis.

Articolo 19 - Affidamento e consegna al GESTORE delle opere

1. Ai sensi del precedente articolo 1 vengono affidati al GESTORE le opere impianti e canalizzazioni funzionali all'esercizio del Servizio Idrico Integrato, nonché le relative immobilizzazioni tecniche materiali ed immateriali e le attività e passività relative all'esercizio del S.I.I, così come individuati e descritti nel capitolo 19 del DISCIPLINARE.

2. Il GESTORE accetta ed assume gli oneri relativi a quanto descritto nel precedente comma, nello stato di fatto e di diritto nel quale si trova e dichiara di averne preso visione, così come di essere a conoscenza delle condizioni in cui è attualmente svolto il servizio.

3. Il GESTORE acquista i beni disponibili, le provviste ed i materiali descritti nel capitolo 20 del DISCIPLINARE alle condizioni ed ai prezzi da determinare nei tempi indicati al capitolo 21 del

DISCIPLINARE, corrispondendo detti prezzi all'AUTORITÀ DI AMBITO, e comunque a valori non superiori a quelli di mercato.

4. I beni indicati nei commi precedenti verranno consegnati al GESTORE, nei termini e con le modalità previste nel capitolo 21 del DISCIPLINARE, dagli enti e soggetti che li gestiscono o custodiscono e che ne garantiranno, fino alla consegna, la gestione; la consegna di tutti i beni dovrà comunque avvenire improrogabilmente entro i termini indicati nel capitolo 21 del Disciplinare, il GESTORE redige, nei tempi indicati al capitolo 21 del DISCIPLINARE un verbale di trasferimento dei beni conferiti in contraddittorio con l'AUTORITA' d'AMBITO e i singoli Comuni interessati, riportando in esso, se del caso, le proprie riserve.

5. Nelle more della redazione dell'inventario definitivo, da redigersi a cura del GESTORE nei tempi di cui al paragrafo precedente, e della sua approvazione da parte dell'AUTORITA' d'AMBITO, il GESTORE è responsabile del buon funzionamento degli impianto affidati ed è autorizzato ad operare gli interventi urgenti e necessari per garantire la continuità del servizio e l'incolumità e la salute pubblica.

6. La responsabilità civile del GESTORE nel corso del periodo di cui al paragrafo precedente sarà limitata agli atti e ai fatti imputabili a sua specifica e personale colpa. L'AUTORITA' d'AMBITO si impegna a manlevare il GESTORE da ogni pretesa di terzi esuberante la specifica colpa descritta.

Articolo 20 - Modalità di conduzione delle opere e impianti; manutenzioni ordinarie e straordinarie - programmate ed impreviste:

1. Il GESTORE per l'intera durata dell'affidamento e fino alla riconsegna dei beni inerenti il Servizio di cui al successivo articolo 24, è responsabile della manutenzione dei beni affidati al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità secondo gli standard definiti nel capitolo 22 del DISCIPLINARE.

2 . Il GESTORE è responsabile inoltre dell'adeguamento di tutti i beni affidati e di quelli successivamente realizzati alle norme tecniche di settore vigenti o emanate successivamente all'affidamento, fermo quanto previsto nel precedente articolo 19.

3 . Il GESTORE è tenuto alla esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria così come previsti nel Programma degli interventi contenuti nel PIANO ed ad ogni altro intervento impreveduto, operando con i criteri e le modalità di cui il capitolo 23 del DISCIPLINARE.

4. Qualora l'applicazione dei precedenti commi determini scostamenti significativi dalle previsioni del PIANO le parti, su richiesta del GESTORE, procederanno all'adeguamento del PIANO stesso ai sensi del precedente articolo 18 e del 30 ter.

Articolo 21 - Modalità di realizzazione di nuove opere e impianti:

1. Il GESTORE si impegna alla esecuzione di tutte le attività necessarie alla realizzazione delle opere previste in detto PIANO, che saranno eseguite, con le risorse indicate nel PIANO stesso, secondo le modalità definite nel capitolo 24 del DISCIPLINARE.

2 . Il GESTORE, per la progettazione, realizzazione, direzione lavori e collaudo delle opere previste nel PIANO è tenuto al rispetto delle norme vigenti in materia di appalti pubblici di servizi, forniture e di opere pubbliche.

3. La proprietà delle opere realizzate in esecuzione del PIANO e suoi adeguamenti è dei comuni dell'ATO4, secondo quanto tra di essi concordato. Tali opere verranno affidate in concessione d'uso al GESTORE, con le modalità di cui al precedente articolo 19.

4. E' facoltà degli enti locali interessati, con risorse proprie e previa stipula di apposita convenzione con il GESTORE, realizzare direttamente in tutto o in parte le opere di adeguamento del Servizio previste nel

PIANO. Tali opere verranno affidate in concessione d'uso al GESTORE, con le modalità di cui all'articolo 19.

5. Qualora uno o più Comuni dell'A.T.O. 4 adottino nuovi strumenti urbanistici o ne varino sostanzialmente uno preesistente dovranno, ai sensi del punto 8.4.10 del D.P.C.M. 4/3/96, preventivamente sentire il GESTORE e, attraverso l'AUTORITA' DI AMBITO, provvedere all'adeguamento del PIANO ai sensi dell'art. 30 ter.

6. I comuni dell'A.T.O. 4, proprietari delle opere (di cui all'art. 19) conferite in concessione al GESTORE per lo svolgimento del servizio idrico integrato, si impegnano a non costituire diritti a favore di terzi ed a mantenere in proprio l'intera proprietà delle risorse conferite per tutta la durata della presente convenzione.

7. I comuni dell'A.T.O. 4 e l'AUTORITÀ DI AMBITO si impegnano per tutta la durata della presente convenzione a non consentire a terzi il collocamento di condutture e impianti per i fini previsti dalla convenzione stessa nel sottosuolo e nel suolo di proprietà, nonché nel e sul demanio pubblico.

Articolo 22 – Aree necessarie per il Servizio

1. Al GESTORE è conferito il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni necessarie alla esecuzione del Servizio, nonché all'utilizzo delle aree necessarie all'esercizio delle attività occorrenti per la prestazione del Servizio, alle condizioni tecniche ed economiche indicate nel capitolo 25 del DISCIPLINARE.

2. Si dà atto, ai sensi dell'art. 23 della CONVENZIONE DI COOPERAZIONE, che i Comuni convenzionati si impegnano a concedere per tutta la durata della presente convenzione al GESTORE l'uso gratuito del suolo pubblico per opere del servizio idrico integrato.

Articolo 23 - Modalità di relazione con gli enti locali dell'ambito in tema di concessioni, autorizzazioni ed ogni altro atto necessario alla esecuzione delle opere e impianti e dei servizi inerenti il S.I.I.

1 - Le parti convengono che ogni autorizzazione, concessione, permesso richiesti dalle vigenti disposizioni legislative e/o regolamentari ed ogni altro atto necessario alla esecuzione delle opere, degli impianti e dei servizi inerenti al Servizio, di competenza degli Enti pubblici dell'A.T.O. 4, così come definiti nel PIANO, verrà rilasciato al GESTORE nei tempi e modalità necessari alla esecuzione di servizi ed interventi previsti nel PIANO medesimo.

2 - Al fine di favorire il rispetto delle reciproche funzioni e ottimizzare i tempi e le modalità delle procedure necessarie al rilascio di quanto indicato nel precedente comma, l'AUTORITÀ DI AMBITO, supporterà le attività istruttorie e i rapporti tra il GESTORE e gli enti competenti, attivando, ove utile o necessario tutti gli strumenti di concertazione tra enti necessari.

Articolo 24 - Restituzione di opere ed impianti:

1. Il GESTORE restituirà, con le modalità di cui al capitolo 26 del DISCIPLINARE, al subentrante gestore indicato dall'AUTORITÀ DI AMBITO, alla scadenza della presente convenzione, o in ogni altro caso di anticipazione di detto termine, di risoluzione o di decadenza in essa previsti, le opere, impianti ed aree affidategli in concessione, comprese quelle di cui all'art. 21 e le opere e gli impianti di cui non fosse stata terminata la realizzazione, in buono stato di conservazione e, per quelli in uso, in efficiente stato di funzionamento, definito dagli standard di cui il capitolo 22 del DISCIPLINARE.

2 . In caso di scadenza della presente convenzione, o in ogni altro caso di anticipata cessazione dei suoi effetti, di revoca, recesso, risoluzione o di decadenza in essa previsto, anche se dovuta ad inadempimento del GESTORE, fatta eccezione per le ipotesi di risoluzione per inadempimento dell'Autorità d'Ambito nelle quali si applicherà l'articolo 34, comma 13, il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati secondo il Programma degli interventi oggetto del presente affidamento, è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere (ovvero, nel caso in cui gli Enti

Finanziatori non esprimessero il gradimento al subentro del nuovo gestore, estinguere immediatamente i debiti in essere) e a corrispondere una somma al Gestore in misura pari all'eventuale valore degli investimenti meno l'ammortamento, risultanti dalle scritture contabili del Gestore stesso e corrispondenti ai piani di ammortamento oggetto del precedente affidamento, Il gestore subentrante recupererà tale importo sulla tariffa che incasserà.

3. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, il GESTORE ha diritto di trattenere le opere e gli impianti di cui al precedente comma 1 fino all'integrale adempimento da parte del nuovo gestore degli obblighi di cui al precedente comma 2, o all'adempimento, da parte dell'AUTORITA' DI AMBITO, degli obblighi di cui all'art. 34, comma 13.

4. L'AUTORITA' DI AMBITO garantisce l'adempimento degli obblighi di cui al precedente comma 2. A tal fine, L'AUTORITA' DI AMBITO si impegna a prevedere espressamente nel bando di gara per l'affidamento del S.I.I. successivamente alla cessazione della presente convenzione nonché nella relativa convenzione per la gestione del S.I.I., l'obbligo del gestore subentrante di adempiere a quanto previsto al precedente comma 2, e il diritto di ritenzione del GESTORE di cui al precedente comma 3.5 - Il GESTORE si impegna alla prosecuzione della gestione del Servizio, oltre che in ogni situazione e condizione, anche oltre il termine della presente convenzione, fino alla formale consegna delle opere ed impianti ad altro gestore indicato dall'AUTORITÀ DI AMBITO, ai patti e alle condizioni di cui alla presente convenzione.

6. Qualora, per le previsioni del PIANO, o per sue modificazioni, un bene affidato in concessione d'uso al GESTORE per l'esecuzione del S.I.I. non risultasse in tal senso utilizzato od utilizzabile esso dovrà essere restituito all'ente indicato dall'AUTORITÀ DI AMBITO, con le modalità di cui al capitolo 26 del DISCIPLINARE

TITOLO V - PERSONALE

Articolo 25 - Obblighi del GESTORE:

1. Il GESTORE si obbliga, e si impegna ad obbligare ogni soggetto esecutore di attività del Servizio:

- ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
- ad applicare tutte le norme contenute nei C.C.N.L. di categoria del settore idrico;
- a curare che nella esecuzione del Servizio e dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento alla legge 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

2. Salvo quanto previsto all'art. 19, comma 2, è esclusa qualsiasi responsabilità dell'AUTORITÀ DI AMBITO per infortuni che dovessero derivare dalla esecuzione del Servizio oggetto del presente affidamento e per qualsiasi risarcimento venisse richiesto a qualsiasi titolo da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività affidate al GESTORE.

Articolo 26 - Personale degli enti gestori di servizi idrici:

1. Il GESTORE assume, ai sensi e nei limiti della legge regionale 09 luglio 1998 n. 26, il personale già dipendente ed esclusivamente utilizzato, da enti locali e/o gestori pubblici, nella gestione di servizi rientranti nel S.I.I. affidatogli.

2. Il personale di cui al precedente comma è assunto, parallelamente all'acquisizione delle gestioni a cui è addetto, nei termini, con le modalità e le condizioni di cui al capitolo 27 del DISCIPLINARE ed è nominativamente indicato nell'allegato I).

TITOLO VI- INFORMAZIONE E CONTROLLO

Articolo 27 - Dati sulla gestione:

1 - Il GESTORE al fine di assicurare l'ottimale:

- raggiungimento degli obiettivi del D. Lgs. 152/2006;
- verifica dell'adempimento delle previsioni della presente convenzione,
- verifica dello stato di consistenza e di manutenzione degli impianti;
- applicazione dei criteri di verifica e adeguamento del PIANO e conseguente determinazione della tariffa;
- comunicazione dei dati richiesti all'Autorità di Vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, alla Consulta regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche, al Garante regionale dei S.I.I. e ad altri eventuali Enti previsti dalla vigente legislazione;
- subentro o trasferimento della gestione del 3.1.1. in tutti i casi previsti dalla presente convenzione;

è tenuto, nel rispetto della sua autonomia di organizzazione del Servizio, a raccogliere e fornire all'AUTORITÀ DI AMBITO tutte le idonee notizie tecniche, qualitative e quantitative sul Servizio, con le modalità e periodicità indicate nel capitolo 28 e 29 del DISCIPLINARE. Il GESTORE a tal fine dovrà dotarsi delle strutture e delle metodologie di monitoraggio e controllo del S.I.I. previste nel PIANO e riportate nel capitolo 28 del DISCIPLINARE.

2. Il GESTORE si obbliga inoltre a far certificare da società abilitata il proprio bilancio, redatto per le attività inerenti il S.I.I. con i criteri indicati dall'articolo 9 del METODO e del precedente articolo 10 come ulteriormente specificati nel capitolo 29 del DISCIPLINARE.

Articolo 28 - Controlli dell'AUTORITÀ D'AMBITO:

1. L'AUTORITÀ DI AMBITO si riserva ogni più ampia facoltà di eseguire, direttamente o tramite soggetti o professionisti da essa incaricati, ogni controllo necessario ad accertare la esecuzione del Servizio secondo la qualità, le modalità ed i criteri previsti nella presente convenzione. In particolare, l'AUTORITÀ DI AMBITO si riserva di:

a - verificare che il servizio sia effettuato nel rispetto della presente Convenzione e del PIANO e del DISCIPLINARE e che nei confronti degli utenti siano rispettate le condizioni previste nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato e nella Carta dei servizi;

b - effettuare in qualsiasi momento visite ed ispezioni nelle aree di detenzione del GESTORE e nei luoghi ove venga svolto il servizio ovvero qualunque attività connessa, rispettando di norma il normale orario di lavoro;

c - effettuare indagini di mercato per verificare il grado di soddisfacimento dell'utenza del servizio, senza che ciò comporti spese per il GESTORE.

In occasione delle ispezioni l'AUTORITÀ DI AMBITO si riserva di effettuare campionamenti ed ogni operazione conoscitiva di carattere tecnico, compresa l'assunzione di copie documentali.

2. L'AUTORITÀ DI AMBITO, ai sensi degli artt. 9 e 24 della CONVENZIONE DI COOPERAZIONE, ha delegato le funzioni ordinarie di controllo generale della qualità del servizio idrico, l'esercizio dell'attività di vigilanza, l'elaborazione dei dati al fine della valutazione delle condotte gestionali e l'effettuazione dei

controlli economici e gestionali sull'attività dei GESTORE alla Segreteria Tecnico Operativa, che informerà l'AUTORITÀ DI AMBITO medesima degli esiti dei controlli effettuati, proponendo le misure conseguenti.

3. Il GESTORE, nel rispetto delle esigenze di buona conduzione del Servizio, è tenuto con ogni mezzo a sua disposizione alle attività di controllo di cui ai precedenti commi.

TITOLO VII - GARANZIE E SANZIONI

Articolo 29 - Garanzie e compagine sociale del GESTORE:

1. Date le caratteristiche del Servizio e la necessità del perdurare, per tutta la durata della presente convenzione, delle garanzie di carattere tecnico, economico e finanziario, nonché le caratteristiche del GESTORE, in base alle quali quest'ultimo è stato individuato, è fatto obbligo al GESTORE medesimo di comunicare all'AUTORITÀ DI AMBITO ogni notizia o fatto che possa determinare la diminuzione o perdita di tali caratteristiche.

2. E' sottoposta in particolare al gradimento dell'AUTORITÀ DI AMBITO ogni variazione della compagine sociale del GESTORE; il gradimento dell'AUTORITÀ DI AMBITO è vincolato alla verifica del permanere delle garanzie tecniche, economiche e finanziarie, nonché della natura della proprietà, che sono state a base dell'affidamento regolato dal presente atto. Il gradimento od il motivato diniego di gradimento deve essere espresso entro 30 giorni dalla data della formale richiesta; trascorso detto termine il gradimento si ritiene rilasciato.

3. Il mancato adempimento agli obblighi di questo articolo è motivo di risoluzione della presente convenzione ai sensi del successivo articolo 34.

Articolo 30 - Inadempimenti e penali:

1. Salvo quanto previsto negli articoli successivi, il GESTORE è obbligato ad eliminare, nel termine indicato in apposita comunicazione dell'AUTORITÀ DI AMBITO, le irregolarità che quest'ultima abbia rilevato nello svolgimento delle attività affidate. Qualora gli inadempimenti contestati siano quelli indicati nel successivo articolo 34, l'Autorità d'Ambito dovrà concedere al Gestore un termine non inferiore ai termini minimi indicati nel predetto articolo 34.

2. La presentazione di eventuali giustificazioni od il ricorso a procedure arbitrali di cui al successivo articolo 36 non fanno venire meno l'obbligo del GESTORE alla esecuzione delle attività richieste dall'AUTORITÀ DI AMBITO con la comunicazione di cui al precedente comma, né in nessun caso, di garantire la continuità di Servizio.

3. Nel caso di inadempimento alle obbligazioni contratte con il presente atto ed in particolare per il mancato raggiungimento nei termini previsti dei livelli di Servizio e la mancata realizzazione degli interventi previsti nel PIANO, il GESTORE che non provveda ad adempiere, nei termini prescritti, a quanto intimato dall'AUTORITÀ DI AMBITO con specifica diffida, è tenuto al pagamento delle penali calcolate con i criteri previsti nel capitolo 30 del DISCIPLINARE.

Articolo 30 bis - Ipotesi di esonero da responsabilità del GESTORE:

Caso fortuito e forza maggiore:

1. Le Parti non saranno considerate inadempienti alle obbligazioni assunte in forza della presente convenzione qualora e nella misura in cui l'adempimento delle suddette obbligazioni sia impedito o ritardato in tutto o in parte da qualsiasi evento costituente caso fortuito o forza maggiore che si verifichi successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione.

2 . Ai fini di cui al comma precedente, si intende per evento costituente caso fortuito o forza maggiore qualsiasi evento, circostanza o complesso di eventi e/o circostanze che impediscano o ritardino, in tutto o in parte, l'adempimento delle obbligazioni assunte dalle Parti in forza della presente convenzione, se e nella misura in cui tali eventi e/o circostanze non dipendano, direttamente o indirettamente, dalla Parte tenuta ad adempiere e non possano essere evitate dalla stessa con l'ordinaria diligenza. A titolo meramente esemplificativo, possono rientrare tra gli eventi costituenti caso fortuito o forza maggiore, nella misura in cui soddisfino i suddetti requisiti:

- a) il sopravvenire di nuove disposizioni normative o di nuove interpretazioni delle normative esistenti (di seguito, le "Modifiche Legislative");
- b) ordini, atti e provvedimenti dell'autorità (Factum Principis);
- c) guerre, ribellioni, invasioni, conflitti armati, embargo, rivoluzioni, insurrezioni, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio, sommosse o guerre civili (di seguito, gli "Eventi Politici");
- d) l'adozione di nuovi strumenti urbanistici o modifica di quelli esistenti;
- e) le ipotesi in cui l'acqua grezza estratta dal Gestore non sia conforme ai requisiti di legge, nella misura in cui la mancata conformità non derivi da un inadempimento del Gestore alle obbligazioni di cui alla presente convenzione;
- f) le ipotesi in cui le acque reflue raccolte dal Gestore non siano conformi ai requisiti di legge, nella misura in cui la mancata conformità non derivi da un inadempimento del Gestore alle obbligazioni di cui alla presente convenzione;
- g) terremoti, alluvioni, incendi, uragani e ogni altro evento naturale e/o disastro ambientale, carestie, siccità;
- h) condizioni e circostanze concernenti i siti ove sono ubicati le opere e gli impianti affidati in concessione (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, le condizioni del terreno, del sottosuolo, ambientali, geologiche,

sismiche, geotecniche, climatiche, idrologiche e l'esistenza di ostruzioni sotterranee, fossili, strutture antiche e resti archeologici);

i) interruzioni nella fornitura di energia elettrica;

j) qualsiasi altro evento e/o circostanza analoghi alle precedenti.

3. Ciascuna Parte potrà sospendere in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni assunte in forza della presente convenzione se e nella misura in cui eventi costituenti caso fortuito o forza maggiore ai sensi dei commi precedenti impediscano a tale Parte di adempiere in tutto o in parte le proprie obbligazioni. In tale caso la Parte che sospenda l'adempimento dovrà:

a) inviare notizia all'altra Parte del verificarsi di un evento costituente caso fortuito o forza maggiore, entro 7 giorni dal verificarsi dello stesso, fornendo una stima circa la durata attesa di tale evento e le probabili conseguenze sull'adempimento delle obbligazioni di cui alla presente convenzione;

b) fare ogni ragionevole sforzo per cercare di adempiere le proprie obbligazioni;

c) adoperarsi con sollecitudine, per quanto possibile, per rimediare e/o porre termine all'evento costituente caso fortuito o forza maggiore;

d) fare ogni ragionevole sforzo per limitare e/o mitigare i danni subiti dall'altra Parte in conseguenza della sospensione dell'adempimento delle proprie obbligazioni, nella misura in cui ciò non sia contrario ai propri interessi;

e) fornire periodicamente informazioni all'altra Parte in merito alle azioni poste in essere e/o programmate ai sensi delle precedenti lettere b), c) e d) e inviare alla stessa immediata notizia della cessazione dell'evento costituente caso fortuito o forza maggiore che aveva cagionato la sospensione dell'adempimento delle proprie obbligazioni.

4. In tutte le ipotesi di caso fortuito e forza maggiore, il Gestore non incorrerà in alcuna responsabilità per mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, né sarà passibile di alcuna

penalità e/o sanzione, compresa l'escussione della cauzione rilasciata ai sensi dell'art. 31 e la risoluzione di cui all'art. 34.

Mancata realizzazione del PIANO e dei suoi presupposti.

5 . Le Parti si danno reciprocamente atto che gli obblighi derivanti dalla presente convenzione (ivi inclusi quelli di investimento e in materia di livelli di servizio) sono stati assunti sulla base del PIANO vigente.

Pertanto, nel caso in cui vengano meno, in tutto o in parte, i presupposti sulla cui base è stato elaborato il PIANO o sono stati effettuati gli adeguamenti e sui quali il PIANO e gli adeguamenti si fondano (e pertanto, nelle ipotesi in cui, a titolo meramente esemplificativo, la durata del periodo di affidamento sia inferiore a quella prevista, non vengano approvati gli adeguamenti delle tariffe necessari per la copertura dei costi, si verifichino rilevanti scostamenti tra i volumi erogati e/o fatturati e quelli previsti nel PIANO e/o una morosità superiore a quella ipotizzata nel PIANO, l'aumento dei costi operativi gestionali rispetto a quelli ipotizzati; non vengano rilasciate dagli enti competenti, autorizzazioni, licenze e concessioni necessarie per l'esecuzione degli investimenti ecc.), il Gestore non incorrerà in alcuna responsabilità per mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione (ivi compresi il mancato raggiungimento nei termini previsti dei livelli di Servizio e la mancata realizzazione degli interventi previsti nel PIANO), né sarà passibile di alcuna penalità e/o sanzione, compresa l'escussione della cauzione rilasciata ai sensi dell'art. 31 e la risoluzione di cui all'art. 34.

Stato degli impianti e delle opere non corrispondente a quanto risulta dalla ricognizione messa a base del PIANO

6 - Omissis.

Articolo 30 ter) Aggiornamento del PIANO:

1 - Salva in ogni caso l'applicazione del precedente articolo, le Parti procederanno all'adeguamento del PIANO nei casi indicati all'art. 18, nei casi in cui ciò sia necessario in considerazione del verificarsi di uno o più degli eventi indicati nell'articolo precedente, nei casi indicati nel Capitolo 18 del Disciplinare Tecnico e in tutti gli altri casi in cui l'adeguamento stesso si renda necessario (di seguito, le "Ipotesi di Adeguamento").

2 - Ove si sia verificata un'ipotesi di Adeguamento, la parte più diligente invierà una comunicazione scritta all'altra, individuando tale ipotesi di Adeguamento, indicando in maniera dettagliata le sue conseguenze sull'adempimento delle obbligazioni di cui alla presente convenzione e gli eventuali maggiori costi e oneri di gestione e fornendo la relativa documentazione giustificatrice. Tale documentazione giustificatrice conterrà almeno: (a) un rendiconto finanziario anche prospettico; (b) lo stato patrimoniale e il conto economico anche prospettici; (c) costi analitici di gestione; (d) relazione integrativa sulla gestione. Tale documentazione potrà essere integrata di volta in volta con comunicazioni aggiuntive che indichino ulteriori conseguenze sull'adempimento delle obbligazioni assunte e/o sui costi e gli oneri di gestione che si sono prodotti e/o che si possono ragionevolmente produrre in ragione del verificarsi dell'Ipotesi di Adeguamento.

3 - Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2, le Parti si incontreranno e, negoziando in buona fede, apporteranno i necessari adeguamenti e modifiche al PIANO, affinché il Gestore rimanga sostanzialmente nella stessa situazione economica in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificata l'Ipotesi di Adeguamento. In particolare assicurando in attuazione dell'art. 149 del D.Lgs. n. 152/2006 che il Gestore sia in grado di adempiere le obbligazioni assunte nei confronti degli Enti Finanziatori.

4 - Se entro 60 giorni dall'incontro di cui al precedente comma 3 le Parti non avranno raggiunto un accordo in merito all'adeguamento del PIANO, la determinazione degli Adeguamenti sarà effettuata da un collegio di periti (di seguito, il "Collegio dei Periti"), secondo le modalità di cui ai successivi commi.

5 - Il Collegio dei Periti sarà composto da tre membri. Salvo i casi in cui le Parti abbiano preventivamente concordato la nomina dei componenti del Collegio dei Periti nel periodo di 60 giorni di cui al precedente comma 4, ciascuna Parte avrà diritto di nominare un componente del Collegio dei Periti, scelto tra gli iscritti all'albo degli ingegneri o fra società di consulenza di fama internazionale, con particolare esperienza in materia di progetti relativi al settore idrico. Il terzo Perito sarà nominato di comune accordo dagli altri due e dovrà essere un senior partner appartenente a una società di revisione contabile di fama internazionale con particolare esperienza in materia di progetti relativi al settore idrico.

6 - Nel caso in cui una Parte non provveda alla nomina del Perito nel termine di 10 giorni dalla scadenza del periodo di 60 giorni di cui al precedente comma 4, ovvero nel caso in cui i due Periti scelti dalle Parti non provvedano alla nomina del terzo Perito nel termine di 10 giorni dalla nomina del secondo Perito, il Perito mancante sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Latina tra soggetti dotati dei requisiti di cui al comma precedente.

7 - In caso di cessazione per qualsiasi causa dell'incarico di uno o più Periti si applicheranno per la Sostituzione le regole sopra previste per la rispettiva nomina ed i termini per la sostituzione incominceranno a decorrere dalla data in cui la cessazione sia pervenuta a conoscenza dei soggetti competenti a procedere alla nomina.

8 - Il Collegio dei Periti dovrà provvedere alla determinazione dei necessari adeguamenti e/o modifiche da apportare al PIANO sulla base dei criteri di cui al precedente comma 3. Le Parti si impegnano a fornire ai Periti qualsiasi informazione e/o documentazione richiesta dagli stessi ai fini della determinazione degli adeguamenti e/o modifiche. La determinazione del Collegio dei Periti sarà assunta a maggioranza dei suoi membri e comunicata per iscritto alle Parti entro [60] giorni dalla nomina del terzo Perito. Qualora alla scadenza di tale termine il Collegio dei Periti non sia stato in grado di assumere una determinazione a maggioranza dei suoi membri, la determinazione sarà assunta e comunicata per iscritto alle Parti dal terzo Perito entro i successivi [15] giorni.

9 - Il Collegio dei Periti avrà funzioni di arbitratore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c. 1 - Qualora una delle Parti non si adegui alle determinazioni effettuate dal Collegio dei Periti, l'altra avrà diritto di risolvere la presente convenzione seguendo la procedura indicata nell'art. 34, indipendentemente dalla circostanza che la controparte abbia o meno impugnato la determinazione predetta.

Articolo 31 - Cauzioni:

1 - Il GESTORE, a garanzia della buona esecuzione del Servizio, nonché delle anticipazioni e fondi che si determineranno con l'applicazione delle previsioni della presente convenzione, ha rilasciato cauzione così come si evince dal documento allegato sotto la lettera J), calcolato con i criteri di cui al capitolo 31 del DISCIPLINARE.

2 - L'AUTORITÀ DI AMBITO alla scadenza del termine prescritto dalla diffida di cui al comma 3 del precedente articolo 30, potrà prelevare, senza altra formalità che la comunicazione al GESTORE, l'ammontare delle penali dovute da quest'ultimo per gli inadempimenti agli obblighi contratti con la presente convenzione; il GESTORE reintegrerà la cauzione entro quindici giorni dalla richiesta in tal senso dell'AUTORITÀ DI AMBITO.

3 - L'entità della cauzione sarà adeguata, con la periodicità e i criteri di cui al citato capitolo 31 del DISCIPLINARE, in funzione del variare dell'importo delle somme in base alla quale è stata calcolata.

4 - In ogni caso, l'ammontare cumulativo delle penali applicate per ciascun triennio non potrà superare l'ammontare della cauzione prevista per il triennio stesso, calcolato secondo quanto indicato nell'art. 31 del DISCIPLINARE.

Articolo 32 - Assicurazioni:

Il GESTORE terrà indenne l'AUTORITÀ DI AMBITO da ogni responsabilità comunque nascente dalle attività da esso poste in essere o ad esso affidate in forza della presente convenzione; al fine di diminuire il

pregiudizio derivante al Servizio da rischi legati ad eventi imprevedibili, il GESTORE stipulerà appositi contratti assicurativi per i rischi nei termini e con le modalità definiti nel capitolo 32 del DISCIPLINARE

Articolo 33 - Sostituzione provvisoria:

1 - Qualora il GESTORE non adempiesse alle prescrizioni di cui alle comunicazioni del precedente articolo 30 determinando pregiudizi anche parziali alla erogazione dei servizi affidati, è facoltà dell'AUTORITÀ DI AMBITO provvedere direttamente o a mezzo di soggetti da essa incaricati alla esecuzione delle attività richieste.

2 - Le spese delle attività così eseguite, confrontabili con i prezzi di mercato, le penali previste ed il risarcimento degli eventuali danni saranno a carico del Gestore.

3 - . Il soggetto incaricato dell'esecuzione dell'opera e/o dell'attività assumerà tutte le responsabilità, anche nei confronti dei terzi, derivanti dall'esecuzione dell'opera e/o dell'attività stessa.

4 - La sostituzione provvisoria potrà riguardare solo l'esecuzione di una o più opere e/o attività, con esclusione della gestione del Servizio, e sarà limitata al periodo strettamente necessario all'esecuzione dell'opera o dell'attività.

5 - La sostituzione provvisoria non si applicherà in tutti i casi in cui la mancata realizzazione dell'opera e/o dell'attività non sia imputabile a colpa del Gestore, ivi incluse le ipotesi di cui all'art. 30 bis.

Articolo 34 - Risoluzione

Risoluzione per inadempimento del Gestore:

1 - In caso di inadempimento da parte del Gestore alle obbligazioni assunte in forza della presente convenzione, che non sia dovuto a un inadempimento da parte dell'AUTORITÀ DI AMBITO alle proprie obbligazioni e/o a uno degli eventi previsti al precedente articolo 30 bis e all'art. 18, comma 2,

L'AUTORITA' DI AMBITO potrà inviare una Comunicazione dell'intenzione di Risolvere nelle seguenti ipotesi:

- a) il Gestore è gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte in forza della presente convenzione e non pone termine a tale inadempimento entro un periodo congruo e comunque non inferiore a [60] giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art 30 inviata dall'AUTORITA' DI AMBITO;
- b) il Gestore è inadempiente all'obbligo di fornire i servizi affidati secondo standard adeguati, in modo da ingenerare un diffuso pericolo per la salute pubblica nel Territorio, e non pone termine a tale inadempimento entro un periodo congruo e comunque non inferiore a [30] giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 30 inviata dall'AUTORITA' DI AMBITO;
- c) il Gestore è gravemente inadempiente all'obbligo di soddisfare i livelli di servizi di cui al PIANO e non pone termine a tale inadempimento entro un periodo congruo e comunque non inferiore a [90] giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art 30 inviata dall'AUTORITA' DI AMBITO.
- d) il Gestore è inadempiente all'obbligo di dare piena attuazione a ogni decisione assunta dal collegio dei periti ai sensi del precedente art. 30 ter, comma 4, entro 60 giorni dalla richiesta dell'Autorità d'Ambito.

Risoluzione per inadempimento dell'Autorità d'Ambito:

2 - In caso di inadempimento da parte dell'AUTORITA' DI AMBITO alle obbligazioni assunte in forza della presente convenzione, che non sia dovuto a un inadempimento da parte del Gestore alle proprie obbligazioni, e/o a uno degli eventi previsti al precedente articolo 30 bis, il Gestore potrà inviare una Comunicazione dell'intenzione di Risolvere nelle seguenti ipotesi:

- a) L'AUTORITA' DI AMBITO è gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte in forza della presente convenzione, ivi comprese le determinazioni di cui all'art. 12 relative all'adeguamento e/o alla revisione

della tariffa e non pone termine a tale inadempimento entro [60] giorni dal ricevimento di una comunicazione scritta inviata dal Gestore contenente l'invito a porre termine all'inadempimento;

b) l'AUTORITA' DI AMBITO è inadempiente all'obbligo di dare piena attuazione a ogni decisione assunta dal collegio dei periti ai sensi del precedente art. 30 ter, comma 4 entro [60] giorni dalla richiesta del Gestore;

c) qualsiasi rappresentazione e/o garanzia data dall'AUTORITA' DI AMBITO si rivela significativamente falsa, scorretta, ingannevole.

Procedura per la risoluzione:

3 - Successivamente al ricevimento di una Comunicazione dell'intenzione Risolvere, le Parti avvieranno consultazioni tra di loro per un periodo non inferiore a [90] giorni (di seguito, il "Periodo di Consultazione") al fine di prevenire la risoluzione della presente convenzione.

4 - Qualora, alla scadenza del Periodo di Consultazione, le Parti non abbiano convenuto diversamente, o non sia stato posto termine all'inadempimento indicato nella Comunicazione dell'intenzione di Risolvere, dovrà seguirsi la seguente procedura.

5 - Qualora la Parte che aveva inviato la Comunicazione di Risolvere sia stato il Gestore, lo stesso avrà il diritto di rifiutare l'adempimento delle obbligazioni assunte in forza della presente convenzione e di risolvere la presente convenzione, inviando all'altra Parte un avviso dell'avvenuta risoluzione (di seguito, lo "Avviso di Risoluzione") La risoluzione avrà effetto dalla data in cui l'AUTORITA' D'AMBITO riceverà l'Avviso di Risoluzione.

6 - Qualora la Parte che aveva inviato la Comunicazione di Risolvere sia stata l'AUTORITA' D'AMBITO, si dovrà applicare la procedura indicata ai successivi commi.

Coinvolgimento degli Enti Finanziatori:

7 - L'AUTORITA' D'AMBITO dovrà inviare agli Enti Finanziatori una comunicazione in cui si fa presente che è scaduto il Periodo di Consultazione senza che si sia raggiunto un accordo o sia stato posto fine all'inadempimento. Gli Enti Finanziatori dovranno comunicare ad entrambe le Parti l'intenzione di attivarsi al fine di porre termine all'inadempimento.

8 - Qualora gli Enti Finanziatori non intendano attivarsi, l'AUTORITA' D'AMBITO potrà inviare alla controparte, e per Conoscenza agli Enti Finanziatori, un avviso dell'intervenuta risoluzione della convenzione (di seguito, lo "Avviso di Risoluzione"). La risoluzione avrà effetto dalla data in cui il Gestore inadempiente riceverà l'Avviso di Risoluzione.

9 - Qualora gli Enti Finanziatori comunichino l'intenzione di esercitare il diritto di attivarsi al fine di prevenire la risoluzione della convenzione, l'AUTORITA' D'AMBITO dovrà concedere ai medesimi Enti Finanziatori un periodo non inferiore a [180] giorni dalla data di comunicazione della scadenza del Periodo di Consultazione. Qualora, alla scadenza del suddetto periodo di 180 giorni, non sia stato convenuto diversamente, o non sia stato posto termine all'inadempimento indicato nella Comunicazione dell'Intenzione di Risolvere, l'AUTORITA' D'AMBITO avrà il diritto di risolvere la presente convenzione, inviando l'Avviso di Risoluzione al Gestore. La risoluzione avrà effetto dalla data in cui il Gestore avrà ricevuto l'Avviso di Risoluzione.

10 - L'AUTORITA' DI AMBITO e il Gestore riconoscono e convengono che gli Enti Finanziatori sono autorizzati in qualsiasi momento ad effettuare pagamenti in favore dell'AUTORITA' DI AMBITO delle somme dovute dal Gestore, agendo per conto di quest'ultimo. Resta inteso che, qualora gli Enti Finanziatori effettuino i pagamenti di cui al presente comma, essi non assumeranno alcuna responsabilità nei confronti dell'AUTORITA' DI AMBITO per le obbligazioni assunte dal Gestore in forza della presente convenzione o altrimenti connesse alla presente convenzione.

11 - Nel caso in cui il gestore sia finanziato con operazioni di finanza di progetto, l'AUTORITA' DI AMBITO, nei casi di cui al presente articolo ed all'articolo 36, provvederà alla selezione del nuovo gestore del Servizio, introducendo quale requisito nella procedura di gara l'obbligo e la capacità del nuovo concessionario di far fronte al debito del progetto in essere.

Conseguenze della risoluzione per inadempimento del Gestore:

12 - In caso di risoluzione della presente convenzione per inadempimento del Gestore:

- a) l'AUTORITA' DI AMBITO ha facoltà di rivalersi dei danni, oneri e spese derivanti dalla risoluzione della convenzione sul deposito cauzionale di cui al precedente articolo 31;
- b) il Gestore avrà diritto al pagamento delle somme di cui all'art. 24, comma 2 detratte le somme dovute all'AUTORITA' D'AMBITO per il risarcimento dei danni, purchè liquide ed esigibili e nel rispetto del codice civile.

Conseguenze della risoluzione per inadempimento dell'Autorità d'Ambito:

13 - In caso di risoluzione della presente convenzione per inadempimento dell'AUTORITA' DI AMBITO, la stessa sarà tenuta, con riferimento agli investimenti realizzati secondo il PIANO oggetto del presente affidamento, a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere (ovvero, nel caso in cui gli Enti Finanziatori non esprimessero il gradimento al subentro dell'AUTORITA' D'AMBITO, ad estinguere immediatamente i debiti in essere) e a corrispondere una somma al Gestore in misura pari all'eventuale valore residuo della quota parte degli ammortamenti di detti investimenti finanziati con capitale proprio, risultanti dalle scritture contabili del Gestore stesso e corrispondenti ai piani di ammortamento oggetto del precedente affidamento. L'AUTORITA' D'AMBITO sarà tenuta altresì ad indennizzare anche i mancati utili in una misura pari alla sommatoria degli utili al netto delle imposte di

(sette) 7 esercizi a partire da quello successivo a quello in cui si verifica la risoluzione (come indicati nel piano economico – finanziario).

Risoluzione per caso fortuito o forza maggiore:

14 - Qualora il verificarsi di uno degli eventi costituenti caso fortuito o forza maggiore previsti dall'articolo 30 bis comma 1, impedisca in maniera rilevante la gestione dei servizi di cui alla presente convenzione per un periodo non inferiore a 180 giorni, in deroga a quanto previsto al precedente articolo 30 ter, il Gestore potrà risolvere la presente convenzione inviando un Avviso di Risoluzione in qualsiasi momento successivamente alla scadenza del periodo predetto. In tal caso si applicherà l'art. 24, comma 2.

15 - Le Parti concordano che la presente convenzione si risolverà in danno del Gestore nel caso di sottoposizione di quest'ultimo a procedure concorsuali.

Articolo 35 - Recesso e riscatto:

1 - E' escluso il recesso del GESTORE;

2 - L'AUTORITÀ DI AMBITO, oltre a potersi avvalere della facoltà di riscatto, al termine della concessione per i nuovi investimenti anticipati dal Gestore, con le modalità di cui al Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986 n. 902, potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, con il preavviso, le modalità e le condizioni previste nel capitolo 33 del DISCIPLINARE, previa corresponsione al Gestore delle somme di cui all'art. 24.

3 - Il GESTORE, in caso di esercizio della facoltà di recesso da parte dell'AUTORITÀ DI AMBITO, assicurerà la continuità del S.I.I. fino alla consegna dei beni al soggetto indicato dall'AUTORITÀ DI AMBITO, alle condizioni di cui la presente convenzione fermo restando le previsioni di cui all'art.24.

Articolo 36 - Clausola compromissoria:

1 - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti, in dipendenza della presente convenzione, non sospende le obbligazioni assunte con il presente atto, ed in particolare l'obbligo del GESTORE alla prosecuzione della gestione del S.I.I.

2 - Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione, alla risoluzione e/o al recesso dalla presente convenzione, ciascuna Parte comunicherà alle altre i propri motivi di contestazione, precisandone la natura, l'oggetto ed ogni possibile soluzione alternativa.

3 - Entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'invio della prima comunicazione dalla Parte più diligente, i rappresentanti delle parti appositamente nominati si incontreranno al fine di compiere ogni possibile sforzo per comporre amichevolmente la controversia.

4 - Ove, nonostante tale tentativo, le Parti non riescano a risolvere la controversia entro 45 giorni dall'avvio della composizione amichevole, la stessa verrà deferita alla decisione di un collegio arbitrale di tre membri, da nominarsi uno da ciascuna Parte (se le Parti in conflitto sono due) ed il terzo di comune accordo tra i due così nominati. Nel caso in cui gli arbitri già nominati non raggiungano, entro 25 giorni dalla accettazione della loro nomina (che dovrà avvenire a pena di decadenza entro 10 giorni dalla nomina stessa) l'accordo sulla nomina del terzo arbitro, lo stesso verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Latina, il quale

nominerà pure l'arbitro per la Parte in conflitto che non vi avrà provveduto entro 25 giorni dalla comunicazione della nomina effettuata dalla Parte più diligente.

5 - Qualora le Parti in conflitto siano più di due e mancasse l'unanimità dei consensi per la nomina dell'arbitro unico, tutti e tre i membri del collegio arbitrale saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Latina, ad istanza della Parte più diligente, sentite le altre Parti in conflitto.

6 - In caso di cessazione per qualsiasi causa dell'incarico dell'arbitro unico o di uno o più arbitri si applicheranno per la sostituzione le regole sopra previste per la rispettiva nomina ed i termini per la sostituzione incominceranno a decorrere dalla data di cessazione.

7 - Il termine per la pronunzia delle determinazioni arbitrali sarà di 90 giorni dall'accettazione del collegio arbitrale, salvo una sola proroga per un periodo non superiore ad ulteriori 90 giorni deliberata dal collegio arbitrale per l'ammissione dei mezzi di prova e della Consulenza tecnica,

8 - Il collegio arbitrale delibererà a maggioranza.

9 - L'arbitrato sarà rituale e secondo diritto.

10 - Sede dell'arbitrato sarà Latina.

Articolo 37 - Oneri fiscali:

1 - Ogni onere fiscale comunque nascente dalla presente convenzione è a carico del GESTORE

Articolo 38 - Rinvio alla normativa:

1 - Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le parti fanno espresso riferimento al D. Lgs. 152/2006, alla L.R. 6/96, al D.P.C.M. 4 marzo 1996 n 47, al Metodo normalizzato per la

determinazione delle tariffe idriche di cui al D.M. 01.08.1996, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi, forniture, opere e lavori pubblici.

Letto, approvato e sottoscritto

per l'Autorità dell'A.T.O. N. 4 — Latina

Il Presidente della Provincia di Latina

per ACQUALATINA S.p.A.

Il Legale rappresentante

Io sottoscritta Segretario Generale della Provincia di Latina, richiamato l'art. 97, comma 4, lettera C, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dichiaro autentiche le firme, apposte in mia presenza dai sig.ri.....

Latina, _____